



STATUTO COORDINAMENTO AGROECOLOGIA SICILIA - ORGA DI VOLONTARIATO" (o in sigla)



"COORDINAMENTO AGROECOLOGIA SICILIA - OdV"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Coordinamento Agroecologia Sicilia – Organizzazione di Volontariato" o in sintesi "Coordinamento Agroecologia Sicilia – OdV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce un'ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale in via Santa Sofia 27, nel comune di Agrigento.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
6. L'Associazione opera sul territorio regionale siciliano, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ODV" O DELL'INDICAZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

1. L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
2. È facoltà di integrare le modalità di partecipazione attiva attraverso regolamenti interni, deliberate nelle opportune sedi degli organi sociali.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 - Finalità e Attività

1. L'Associazione ha come scopo ultimo la promozione degli obiettivi della legge regionale n° 21 del 2021 e delle sue relative norme di attuazione e di ogni altra ulteriore norma in ambito regionale, nazionale ed europeo, nonché la salvaguardia della biodiversità, degli *habitat* e delle risorse naturali.
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

3. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione e divulgazione scolastica, universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica anche di particolare interesse sociale;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

5. L'Associazione può anche realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

8. Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a) azioni volte alla corretta gestione e utilizzazione delle acque;
- b) azioni per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, per la tutela e la rigenerazione del suolo, per il contrasto alla desertificazione, alla distruzione degli habitat e del territorio, all'abbandono dei terreni agricoli, per il recupero ecologico dei terreni abbandonati e degli ambienti rurali degradati;
- c) azioni per la tutela della fauna e della flora autoctona;
- d) azioni per la promozione di un'economia circolare e di una democrazia energetica basata sulle fonti rinnovabili e sulla tutela del suolo e del paesaggio;
- e) azioni per la transizione verso un sistema agroalimentare equo, solidale, sostenibile, salubre e per la diffusione di stili di vita sostenibili;
- f) azioni per la salvaguardia, valorizzazione, promozione dei saperi, dei sapori, dei paesaggi e dei prodotti agricoli siciliani di qualità, tipici e/o autoctoni;
- g) azioni per la promozione di attività umane, tecniche eco-compatibili e tecnologie sostenibili e coerenti con le finalità di cui al presente articolo;

9. Nel rendere operativa l'efficacia del coordinamento regionale per l'agroecologia si intendono inoltre sostenere:

- a) azioni di sensibilizzazione, educazione, studio, ricerca e formazione per ognuna delle azioni sopra elencate;
- b) organizzazione di convegni, incontri, conferenze, corsi di studio, aggiornamento e formazione del personale delle scuole pubbliche e private, nonché degli operatori e professionisti impegnati nelle attività

- ambientali a vario livello per la salvaguardia del suolo, di aree protette, oasi, riserve, parchi, e per la conservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali e dei relativi habitat;
- c) azioni di qualifica, certificazione, controllo dei prodotti, processi, opere, servizi, sistemi;
 - d) assegnazione di premi, borse di studio, riconoscimenti, ricompense;
 - e) realizzazione di studi, progetti, certificazione e pubblicazione di documenti ed ogni altra iniziativa che si sviluppi nel quadro dell'oggetto sociale;
 - f) attività di vigilanza culturale, politica e parlamentare, attraverso i propri soci, nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali vigenti;
 - g) attività finalizzate a diffondere la fruizione della natura, il turismo naturalistico e culturale;
 - h) progetti a livello locale, nazionale ed internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
 - i) campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
 - j) partecipazioni e collaborazioni con associazioni aventi finalità analoghe a quelle di questo Statuto, ovvero compatibili con esse, network, coordinamenti, enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
 - k) attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volontariato;
 - l) ogni altra iniziativa o attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
10. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune, la Regione e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.
11. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
12. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
13. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.
14. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7 – SOCI: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, dopo aver preso visione e condiviso il presente statuto.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, onorari.
3. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
4. Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.
7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
10. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie;

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per azioni contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o dai regolamenti.



11. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

12. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto (questo diritto ad un voto, vale anche per coloro che rappresentano all'interno dell'Associazione: Enti, persone giuridiche, Comitati e Coordinamenti).

13. L'esclusione per mancato pagamento della quota associativa è preceduta dall'invio, con ricevuta di ricezione, di lettera o posta elettronica di sollecito del pagamento delle quote associative arretrate da effettuarsi entro il termine di 30 giorni.

14. Il Socio escluso decade dall'esercizio dei diritti attivi dalla data del provvedimento.

15. Il recesso volontario è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.

16. Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno in ogni caso decise dall'Organo di Controllo (laddove previsto e necessario), quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.

17. In ogni caso il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci (o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal socio indicato dall'Assemblea) mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo e su richiesta del Presidente al Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario e/o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. L'Assemblea può svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 degli aventi diritto.
8. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata dallo statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio o il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- eleggere i membri dell'Organo di Controllo (laddove necessario);
- discutere e approvare i programmi e le attività dell'Associazione;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di n.1 delega.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie, allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina di un eventuale liquidatore e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.



2. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
4. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - eleggere al suo interno uno o più Vice Presidenti, il segretario ed il tesoriere e fissare le responsabilità degli altri Soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari;
 - convocare l'Assemblea dei Soci Generale;
 - predisporre gli atti da sottoporre ad assemblee consultive territoriali, propedeutiche all'Assemblea dei Soci;
 - predisporre la proposta di programmazione delle attività associative;
 - elaborare il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 11, che sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati.
4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. All'interno del Consiglio direttivo oltre al Presidente e/o al/i Vice Presidente/i, vengono nominati: un Segretario, che ha cura di redigere i verbali e tenere aggiornati i libri sociali, nonché le comunicazioni ufficiali in ingresso ed in uscita dell'Associazione, ed un Tesoriere. Quest'ultimo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con eventuali relazioni annuali.
7. Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo e/o con altro componente del Consiglio Direttivo autorizzato con giusta delibera.
8. Il Tesoriere ha il compito di:
 - elaborare la bozza del bilancio e/o rendiconto di cassa che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili dovute per legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
 - presentare il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci;
 - assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
 - relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificati motivi. Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato dal Presidente entro 30 giorni dall'ultima delle tre assenze.
11. In caso di cessazione di membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell'ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
12. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi componenti.
13. La convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, può avvenire in forma scritta, per posta, posta elettronica, con programmi di messaggistica istantanea o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.
14. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
15. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione con le stesse condizioni e modalità previste per le Assemblee Generali. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
16. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.
17. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.
18. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito dello stesso, soci e non soci in qualità di uditori e/o consulenti.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il/i Vicepresidente/i sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
8. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi d'urgenza si rivelassero necessarie.
9. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.
10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
11. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al/ai Vice Presidente/i.
- Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'Associazione presso terzi, il/i Vice Presidente/i o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 2. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare.
2. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 24 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D. Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

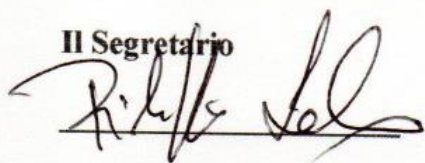
1. La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa, in apposita assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
5. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
6. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28 – NORMA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia (D. Lgs. 11/2017 e s.m.i. e ai principi generali dell'ordinamento giuridico).
2. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

